


TASSAZIONE REDDITO LAVORO DIPENDENTE E SMART WORKING




Con la risposta ad Interpello n. 458 del 7 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia del trattamento fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che abbiano svolto attività lavorativa in smart working in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



L'Italia ha concluso accordi **amministrativi interpretativi con Austria, Francia e Svizzera**, al fine di neutralizzare le conseguenze fiscali delle misure di restrizione: tali accordi **non possono però avere effetti anche nei confronti di altri Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.**

Nella risposta dell'Agenzia si precisa che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestati per un periodo inferiore a 184 giorni nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti; tuttavia tale norma non si applica se il nostro paese ha stipulato con lo Stato di residenza del lavoratore una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

L'Accordo stipulato tra Italia e Cina per evitare le doppie imposizioni del 1986, prevede che il reddito di lavoro dipendente percepito dai dipendenti della società e residenti in Cina, per l'attività svolta in Italia, rileva a livello fiscale anche nel nostro Paese: le remunerazioni risultano imponibili in entrambi gli Stati.



La doppia imposizione viene risolta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina (art. 23, paragrafo 3 Convenzione Italia-Cina).

N.B.→ Per individuare la **residenza fiscale** di un individuo si fa riferimento a quanta parte del periodo d'imposta è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o abbia nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

Nel Trattato con la Cina sono previste le c.d. "**tie breaker rules**", che fanno prevalere:

- **Il criterio dell'abitazione permanente**
- **Il centro degli ingressi vitali**
- **Il soggiorno abituale**
- **La nazionalità**

Fonte: Art. 2 TUIR; risposta Agenzia delle Entrate interpello n. 458 del 7 luglio 2021

